

Edizione di lunedì 14 gennaio 2019

EDITORIALI

Nasce Euroconference Consulting, il nuovo servizio pensato per i Professionisti clienti di Euroconference

di **Sergio Pellegrino**

ENTI NON COMMERCIALI

La circolare del Ministero del Lavoro e gli obblighi di pubblicità degli enti

di **Guido Martinelli**

IMPOSTE SUL REDDITO

La nuova cedolare secca “commerciale”

di **Cristoforo Florio**

IVA

La scelta del sistema di gestione del plafond

di **Marco Peirolo**

IVA

L'imposta di bollo sulle fatture elettroniche

di **EVOLUTION**

EDITORIALI

Nasce Euroconference Consulting, il nuovo servizio pensato per i Professionisti clienti di Euroconference

di **Sergio Pellegrino**

Con la nascita di **Euroconference Consulting** inizia una nuova avventura per *Euroconference*.

Abbiamo deciso di uscire dalla nostra **comfort zone**, quella dell'**organizzazione dei corsi di formazione**, che ha reso la nostra società **leader** in questo ambito, per creare una **nuova linea di servizi**, pensata per dare ai Professionisti **tutto il supporto consulenziale necessario** per poter **assistere ancora meglio i clienti di Studio** e far fronte alle **diverse loro necessità**.

Assieme ai nostri Clienti vogliamo in questo modo capitalizzare quel **formidabile patrimonio di conoscenze e competenze** che *Euroconference*, grazie all'attività dei numerosi Esperti che coinvolge nei diversi ambiti professionali, quotidianamente genera.

Quale che sia la **dimensione** e il **livello di organizzazione** del nostro Studio, è infatti **fisiologico** non riuscire a far fronte a tutte le **diverse esigenze a livello consulenziale** che emergono dalle richieste dei clienti e dall'evoluzione di un mercato sempre più competitivo e sul quale si affacciano, minacciose, realtà maggiormente strutturate.

Capita pertanto di **non essere in grado di offrire i servizi** che servirebbero ai clienti, magari semplicemente per **mancanza di tempo**, perdendo così occasioni di *business* e in certi casi rischiando di compromettere il rapporto con loro faticosamente creato nel tempo.

Se quindi in Studio si manifesta l'esigenza di ricevere un **supporto qualificato** per affrontare le **pratiche professionali più complesse o più importanti**, oppure se semplicemente si desidera **ampliare la gamma dei servizi** offerti, *Euroconference Consulting* può mettere a disposizione dei propri Clienti i **migliori Esperti nelle diverse branche di specializzazione** per fornire loro tutta la formazione personalizzata e il supporto consulenziale di cui hanno bisogno.

Per attivare i servizi di *Euroconference Consulting* è sufficiente **compilare l'apposito form**, differenziato a seconda del servizio richiesto, presente nella **sezione dedicata sul sito di Euroconference** all'indirizzo <https://www.euroconference.it/ecconsulting>, venendo così **contattati dal nostro staff** e ricevendo un **dettagliato preventivo**.

A seconda delle **necessità** manifestate e del **livello di approfondimento** richiesto, verrà predisposto un accurato **Piano di Affiancamento** che descriverà passo dopo passo le attività da svolgere e consentirà di **raggiungere gli obiettivi prefissati, nei tempi e con i costi prestabiliti**.

Attraverso il **Portale Euroconference Consulting**, il Professionista avrà la possibilità di confrontarsi con l'Esperto chiamato ad affiancarlo **attraverso videoincontri one-to-one** e consultare *on line* l'**agenda del progetto** e **tutta la documentazione** predisposta, operando in questo modo in **perfetta sinergia**.

Crediamo molto a questa iniziativa e pensiamo possa rappresentare un modo per essere ancora più utili e vicini ai Professionisti che da sempre ci manifestano la loro fiducia.

Per questo invito tutti a **scoprire i servizi di Euroconference Consulting** nelle **prossime edizioni di Euroconference News** o consultando la sezione dedicata sul nostro sito.

Metteteci alla prova!

A horizontal banner with a dark, textured background on the left featuring a glowing lightbulb. A diagonal blue line separates this from a white background on the right. On the white background, the Euroconference CONSULTING logo is displayed, followed by the text 'I nostri migliori Esperti, al tuo fianco, per supportarti a 360° nella tua attività professionale' and a link 'scopri di più >'.

ec Euroconference
CONSULTING

I nostri migliori Esperti, al tuo fianco,
per supportarti a 360° nella tua attività professionale

[scopri di più >](#)

ENTI NON COMMERCIALI

La circolare del Ministero del Lavoro e gli obblighi di pubblicità degli enti

di **Guido Martinelli**

Il Ministero del Lavoro, con tempismo di cui occorre darne atto, ha fornito con la [circolare 2 dell'11.01.2019](#) i chiarimenti necessari affinché le associazioni possano, entro il prossimo 28 febbraio, correttamente adempiere agli **obblighi di trasparenza e pubblicità** posti a loro carico dall'[articolo 1, commi 125 - 129, L. 124/2017](#) in materia di **concorrenza** e in riferimento ai rapporti economici intercorsi con la **Pubblica Amministrazione** o con altri soggetti pubblici.

Come è noto, dopo una serie di indicazioni contrastanti, il **Consiglio di Stato**, con proprio **parere n. 1449/2018** ha definitivamente stabilito che il primo termine, entro il quale dovranno essere adempiuti tali obblighi, scadrà, appunto, **il prossimo 28 febbraio 2019**.

Dette previsioni sono poste in capo sia alle imprese che alle **associazioni, fondazioni e Onlus**.

Le prime (tra le quali si dovranno ritenere comprese anche le **imprese sociali** e le **società di capitali e cooperative sportive dilettantistiche**) assolveranno all'obbligo attraverso l'inserimento di dette informazioni nella **nota integrativa al bilancio di esercizio**, mentre **le associazioni dovranno pubblicare sui propri siti o portali digitali i dati relativi a "sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti nel periodo considerato e superiori a euro 10.000"**.

Il Ministero chiarisce che i destinatari della circolare in esame sono gli enti del terzo settore ma si ritiene che i suoi contenuti debbano e possano essere applicati anche dalle associazioni che non ne fanno parte, ivi **comprese le sportive**.

Viene chiarito che le Amministrazioni preposte alla **verifica del corretto adempimento** all'obbligo in esame siano proprio quelle che hann0 elargito in fondi e i benefici oggetto di comunicazione.

Si conferma che la disciplina è applicabile a partire dal **2019**, relativamente ai vantaggi economici ricevuti a partire dal **1° gennaio 2018**.

In merito alla **sanzione** prevista in caso di mancato rispetto di tale obbligo, ossia la **restituzione** del contributo erogato, viene indicato, richiamando il citato parere del Consiglio di Stato, che essa è applicabile solo alle **imprese**.

Sembrerebbe, pertanto, che **l'adempimento posto in capo agli enti del terzo settore e alle associazioni in genere, ivi compresi quelli sportivi, non preveda alcuna sanzione.**

Si precisa che le cooperative sociali, pur essendo attualmente **Onlus di diritto**, essendo a tutti gli effetti civilistici comunque **imprese**, saranno tenute all'inserimento dei dati nella **relazione integrativa** con obbligo di restituzione dell'importo ricevuto in caso di mancato rispetto di tale onere.

Vengono poi individuate le tipologie di riconoscimenti che formano oggetto della norma: *“si deve ritenere che costituiscono oggetto di **pubblicazione i contributi, le sovvenzioni, i sostegni a vario titolo ricevuti dalla P.A. e dagli enti assimilati ... e le somme che abbiano natura di corrispettivo** cioè di una controprestazione che costituisce il compenso per il servizio effettuato o per il bene ceduto..”.*

Viene chiarito che **l'attribuzione del vantaggio, da parte della P.A. può avere ad oggetto anche risorse strumentali**, quali ad esempio il **comodato** di un immobile. In tal caso si dovrà fare riferimento al **valore** dichiarato dalla pubblica amministrazione che ha attribuito il bene in esame.

Andranno pubblicate le somme effettivamente ricevute nel corso del **2018. Varrà pertanto il principio di cassa** e il riferimento sarà all'anno solare 2018 indipendentemente dalla decorrenza dell'esercizio sociale.

Viene previsto che per gli enti siano pubblicati gli importi superiori ai diecimila euro. La circolare chiarisce che detto limite deve essere verificato per totale. Pertanto, più contributi, i cui singoli importi siano inferiori a detto importo ma che per il loro totale lo superino, dovranno essere oggetto di **pubblicazione**.

La circolare prevede l'inserimento tra le elargizioni oggetto di pubblicazione, anche dei contributi del cinque per mille.

Le **informazioni** di cui si dovrà dare notizia sono:

1. denominazione e codice fiscale del **soggetto ricevente**,
2. denominazione del **soggetto erogante**,
3. **somma incassata** per ogni singolo rapporto giuridico sottostante,
4. **data di incasso**,
5. **causale**.

Le informazioni dovranno essere riportate sul **sito internet**; viene indicato che **l'obbligo di pubblicazione si intende rispettato “anche attraverso la pubblicazione dei dati in questione sulla pagina facebook dell'ente medesimo”** o attraverso il **sito internet** della **rete associativa** alla quale l'ente del terzo settore aderisce.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



Master di specializzazione

ENTI NON PROFIT: PROFILI GIURIDICI E FISCALI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

IMPOSTE SUL REDDITO

La nuova cedolare secca “commerciale”

di **Cristoforo Florio**

L'[articolo 1, comma 59, L. 145/2018](#) (c.d. “**Legge di stabilità 2019**”) ha introdotto la possibilità di applicare (sempre su opzione del proprietario) la cedolare secca, nella misura del 21%, ad alcune tipologie di **contratti di locazione commerciale**, finora esclusi da tale possibilità.

In particolare, la nuova normativa prevede l'applicabilità della **cedolare secca al 21%** relativamente ai **contratti di locazione commerciale stipulati nel 2019**, aventi ad oggetto **unità immobiliari** classificate nella **categoria catastale C/1** (negozi e botteghe) di **superficie fino a 600 metri quadrati**, escluse le pertinenze, e le relative **pertinenze** locate congiuntamente.

Nell'attesa dei chiarimenti ufficiali che verranno pronunciati sul punto da parte dell'Agenzia delle Entrate, si riportano, di seguito, alcune considerazioni preliminari sulla nuova disposizione di legge.

Sotto il **profilo soggettivo** la novità riguarda esclusivamente i proprietari **persone fisiche che detengano le suddette tipologie di immobili (C/1) nella sfera privata** (immobili produttivi di redditi fondiari), in quanto la cedolare secca è un regime opzionale non utilizzabile da parte delle **società** o comunque da parte di soggetti che concedono in locazione l'immobile nell'ambito della loro **attività d'impresa**.

Relativamente alle tipologie di immobili interessate va invece evidenziato che l'opzione per la cedolare secca “commerciale” non risulterà utilizzabile per tutte le locazioni commerciali ma esclusivamente per quelle aventi ad oggetto **locali accatastati nella categoria C/1, con una superficie massima di 600 metri quadrati**.

Pertanto, a titolo esemplificativo, la locazione commerciale di un **albergo** (categoria catastale D/2) oppure di un **opificio** (categoria catastale D/1) sarà esclusa dalla possibilità di optare per il nuovo regime tributario.

Dal computo dell'ampiezza dei locali ai fini della verifica del limite dei 600 metri quadrati **sono escluse le eventuali pertinenze locate congiuntamente al C/1** che costituisce l'oggetto principale della locazione.

Proprio con riferimento alle pertinenze, la cedolare secca “commerciale” è applicabile anche laddove l'oggetto principale della locazione commerciale sia un immobile accatastato nella categoria C/1 e, nell'ambito del medesimo contratto di locazione, **siano locate – congiuntamente al C/1 principale – alcune pertinenze** di quest'ultimo: ad esempio, un C/2

(magazzini e locali di deposito), un C/6 (stalle, scuderie e rimesse) o un C/7 (tettoie chiuse e aperte).

Relativamente all'aspetto della decorrenza temporale è opportuno ricordare che, sulla base della lettera della norma, l'opzione per la cedolare secca "commerciale" è applicabile esclusivamente ai **contratti di locazione commerciale stipulati nel corso del 2019** (e non per quelli stipulati "a decorrere dal 1° gennaio 2019").

Conseguentemente, sono **esclusi** dall'opzione per la cedolare secca i contratti di locazione che sono stati **stipulati prima del 1° gennaio 2019** (fatto salvo quanto si dirà oltre) e quelli che saranno **conclusi a partire dal 1° gennaio 2020 in avanti**.

Sotto il profilo della tipologia dei contratti di locazione interessati dalla nuova normativa va osservato che la disposizione fa riferimento esclusivamente al concetto di *"(...) canone di locazione relativo ai contratti stipulati nell'anno 2019, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1 (...)".*

Tipicamente, dunque, si tratta dei contratti di locazione stipulati ai sensi delle disposizioni di cui alla **L. 392/1978, indipendentemente dall'attività esercitata dal conduttore nell'immobile** (artigianale, commerciale, industriale, ecc.).

Con riguardo alla misura dell'imposta, la norma richiama **l'applicabilità dell'aliquota ordinaria del 21%**, da calcolarsi sul 100% del canone di locazione stabilito nel contratto di locazione. Non ci sarà quindi la possibilità di usufruire di alcuna aliquota agevolata (ad esempio, quella del 10%) in funzione della localizzazione territoriale dell'immobile e/o di altre pattuizioni del contratto di locazione.

Infine, va fatta menzione della **clausola antielusiva** prevista dal Legislatore, secondo cui l'opzione per la nuova cedolare secca "commerciale" non è applicabile ai contratti di locazione che siano stipulati nel 2019, qualora alla data del 15 ottobre 2018, *"(...) risulti in corso un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale (...)".*

Pertanto, deve trattarsi a tutti gli effetti di un **"nuovo" contratto di locazione commerciale** stipulato nel corso del 2019: con un nuovo soggetto, proprietario o locatario, oppure – se tra lo stesso locatore e locatario – relativamente ad un diverso immobile, sempre di **categoria catastale C/1**.

Solo se il contratto di locazione commerciale **non era in essere alla data del 15 ottobre 2018** (quindi, per i contratti stipulati successivamente a tale data) allora si potrà (eventualmente) **risolvere** consensualmente il contratto e **stipularne uno nuovo** nel corso del 2019 (con lo stesso locatario e relativamente al medesimo immobile di categoria catastale C/1), **dando così la possibilità al proprietario di optare per la nuova cedolare secca "commerciale"**.

Diversamente, per i **contratti in essere alla data del 15 ottobre 2018**, sarà inutile la loro risoluzione consensuale e anticipata al fine di stipulare un nuovo contratto nel 2019 con il medesimo locatario e relativamente allo stesso immobile di categoria catastale C/1, in quanto la **clausola antielusiva** in esame non consentirà in ogni caso l'applicabilità della **nuova cedolare secca "commerciale"** in capo al proprietario.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



IVA

La scelta del sistema di gestione del plafond

di **Marco Peirola**

L'[articolo 8, comma 2, D.P.R. 633/1972](#) consente ai contribuenti che rivestono la qualifica di esportatore abituale di acquistare beni/servizi senza applicazione dell'Iva nei limiti delle esportazioni od operazioni assimilate **registrate nell'anno solare precedente (*plafond* fisso) o nei dodici mesi precedenti (*plafond* mobile).**

La scelta tra il sistema di determinazione del *plafond* con il **metodo fisso** o con il **metodo mobile** è rimessa alla discrezionalità del contribuente e può essere **modificata all'inizio di ciascun anno**, per cui è utile richiamare, per gli operatori interessati, le modalità per il **passaggio dal metodo fisso a quello mobile e viceversa**.

Con il sistema del ***plafond* fisso** (o solare), il periodo di riferimento corrisponde alle operazioni che concorrono alla formazione del *plafond* registrate nell'anno solare precedente, mentre con il sistema del ***plafond* mobile** (o mensile), il periodo di riferimento è individuato nei dodici mesi precedenti. Ne discende, secondo le indicazioni della prassi amministrativa, che quest'ultimo sistema può essere utilizzato solo dai **contribuenti che hanno iniziato l'attività almeno da 12 mesi** ([circolare 8/D/2003](#) e [nota n. VII-15-902/1995](#)).

La [circolare 8/D/2003](#) ha specificato che, ai fini dell'opzione per l'utilizzo di un sistema piuttosto che l'altro, assume rilevanza il "**comportamento attivo**" del contribuente, **confermato, in sede di dichiarazione Iva**, dalla compilazione dell'apposito quadro destinato agli esportatori abituali, contenente una casella da barrare allo scopo di indicare il metodo utilizzato.

È il caso, tuttavia, di ricordare che la Corte di Cassazione, con l'**ordinanza n. 9028/2011**, ha negato che il diritto di acquistare beni/servizi senza Iva sia precluso all'esportatore abituale che abbia **omesso di compilare il quadro VC** e che, nella specie, non abbia comunicato la scelta del regime del *plafond* mobile.

Per superare la violazione contestata dall'Ufficio, è stato valorizzato il **comportamento concludente** dell'operatore, che deve intendersi ammesso ad esercitare le opzioni relative al regime dell'Iva qualora la **contabilità obbligatoria** sia adeguatamente **uniformata** al regime scelto.

Ad assumere rilevanza sono, pertanto, le **condizioni sostanziali per l'acquisto senza applicazione dell'imposta**, vale a dire la qualifica di esportatore abituale, l'esistenza di un *plafond* disponibile e la comunicazione dei dati della dichiarazione d'intento all'Agenzia delle Entrate, con successiva consegna al fornitore della dichiarazione d'intento e della ricevuta di

presentazione rilasciata dall'Agenzia.

Tale conclusione è confermata dalla recente **sentenza n. 19366/2018**, con la quale la Suprema Corte ha esaminato gli effetti dell'omessa comunicazione all'Agenzia delle Entrate del trasferimento del *plafond* in caso di **affitto d'azienda**.

Anche se tale omissione comporta la violazione dell'[articolo 8, comma 4, D.P.R. 633/1972](#), i giudici di legittimità hanno escluso che all'affittuario sia precluso il beneficio collegato al *plafond*, in assenza di un danno erariale e della circostanza che, nel caso di specie, il contratto di affitto d'azienda, contenente la clausola di trasferimento del *plafond*, era stato regolarmente **registrato**, cosicché l'Amministrazione finanziaria risultava in possesso di tutti i dati necessari per una concreta ed effettiva attività di controllo.

Come anticipato, per i contribuenti che adottano il **metodo fisso**, il *plafond* è determinato per l'intero anno solare in misura pari ai corrispettivi delle cessioni all'esportazione od operazioni assimilate registrate nell'anno solare precedente. Per i contribuenti che adottano il **metodo mobile**, invece, nella determinazione del *plafond* mensile si procede all'inizio di ogni mese a rideterminare il *plafond* disponibile in misura pari all'ammontare delle cessioni registrate nei dodici mesi precedenti, al netto degli acquisti senza Iva effettuati nello stesso periodo; in particolare, la [circolare 73/E/1984](#) ha precisato che, dall'ammontare complessivo delle cessioni, sarà detratto l'importo delle cessioni relative al tredicesimo mese precedente e un pari importo sarà detratto dal totale degli utilizzi effettuati, sino a concorrenza degli stessi.

Tale metodologia di calcolo consente di tener conto del fatto che parte degli acquisti effettuati senza Iva negli ultimi dodici mesi sono, comunque, imputabili alle cessioni registrate nel **tredicesimo mese precedente**.

In caso di **passaggio dal sistema fisso a quello mobile**, il *plafond* disponibile all'inizio di utilizzo del nuovo sistema è pari all'importo delle operazioni attive registrate nell'anno precedente.

In caso, invece, di **passaggio dal sistema mobile a quello fisso**, la [risoluzione 77/E/2002](#) ha chiarito che occorre prendere a riferimento il *plafond* che sarebbe risultato disponibile per il mese di gennaio se si fosse mantenuto il metodo mobile. Pertanto, occorre ancora – e per l'ultima volta – seguire il procedimento per il calcolo del *plafond* mobile partendo dall'ammontare della posta attiva e passiva del mese di dicembre dell'anno precedente, sottraendo da entrambe le operazioni non imponibili del tredicesimo mese.

Infatti, considerato il particolare meccanismo di calcolo che governa il metodo mobile, la risultanza che emerge da tale calcolo rappresenta l'ammontare del ***plafond* creato** ed effettivamente **non utilizzato** alla data del **1° gennaio** del nuovo anno.

Seminario di specializzazione

CASI PRATICI DI IVA CON L'ESTERO

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

IVA

L'imposta di bollo sulle fatture elettroniche

di **EVOLUTION**

Il **D.M. 28 dicembre 2018**, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 gennaio 2019, ha modificato il **comma 2 dell'articolo 6 del D.M. 17 giugno 2014**, recante le modalità operative per l'assolvimento dell'imposta di "**bollo virtuale**" relativa alle **fatture elettroniche**, che ora prevede che *"Il pagamento dell'imposta relativa agli **atti**, ai **documenti** ed ai **registri** emessi o utilizzati durante l'anno avviene in un'unica soluzione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il pagamento dell'imposta relativa alle **fatture elettroniche** emesse in ciascun trimestre solare è effettuato **entro il giorno 20 del primo mese successivo**. A tal fine, l'Agenzia delle entrate rende noto l'ammontare dell'imposta dovuta sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio di cui all'art. 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, riportando l'informazione all'interno dell'area riservata del soggetto passivo Iva presente sul sito dell'Agenzia delle entrate. Il pagamento dell'imposta può essere effettuato mediante il servizio presente nella predetta area riservata, **con addebito su conto corrente bancario o postale**, oppure utilizzando il **modello F24** predisposto dall'Agenzia delle entrate. Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l'assolvimento dell'imposta di bollo devono riportare **specifica annotazione** di assolvimento dell'imposta ai sensi del presente decreto".*

In pratica, quindi:

- per gli atti, registri e documenti il versamento dell'imposta di bollo va effettuato secondo le regole originarie previste dal [comma 2 dell'articolo 6 del D.M. 17 giugno 2014](#): in un'unica soluzione **entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio**;
- per le **fatture elettroniche** l'imposta di bollo va versata, con riferimento a **ciascun trimestre, entro il giorno 20 del primo mese successivo**. Pertanto, l'imposta di bollo relative alle fatture elettroniche emesse nel **primo trimestre 2019** deve essere assolta **entro il 20 aprile 2019** (scadenza che slitta al **23 aprile** tenuto conto che il 20 aprile cade di sabato e il 22 è festivo).

L'Agenzia delle Entrate rende noto nell'**area riservata** del contribuente l'ammontare dell'imposta di **bollo dovuta** in base ai **dati delle fatture elettroniche transitate dal Sdi**.

Ai fini del versamento, il contribuente può scegliere di effettuare il pagamento utilizzando:

- il **servizio specifico** messo a disposizione dell'Agenzia nell'area riservata del contribuente che prevede l'**addebito diretto sul c/c bancario o postale**;
- il **modello F24** già predisposto dall'Agenzia.

Sulla fattura elettronica va indicata la **dicitura** “*assolvimento virtuale dell'imposta di bollo ai sensi del D.M. 17.6.2014*” compilando il campo “**Dati bollo**” presente nella sezione “**Dati generali**” del file xml.

Infine, è appena il caso di ricordare che sono **soggette** alla marca da bollo tutte le fatture (ex [articolo 13 Allegato A Tariffa Parte Prima D.P.R. 642/1972](#)) aventi un **importo complessivo superiore a 77,47 euro non assoggettato da Iva**, quali:

- le **fatture fuori campo Iva**, per mancanza del requisito **oggettivo** o **soggettivo** (articoli 2, 3, 4 e 5, D.P.R. 633/1972);
- le **fatture fuori campo Iva ex articoli da 7-bis a 7-septies D.P.R. 633/1972**, per mancanza del requisito territoriale;
- le **fatture non imponibili per cessioni ad esportatori abituali** che emettono la dichiarazione d'intento ([articolo 8, comma 1, lett. c\), D.P.R. 633/1972](#));
- le fatture non imponibili, in quanto operazioni **assimilate** alle **cessioni all'esportazione** ([articolo 8-bis, D.P.R. 633/1972](#)), quali cessioni di navi, aeromobili, apparati motori o componenti destinati a navi e aeromobili e **prestazioni di servizi destinati a questi ultimi** (R.M. 415755/1973 e 311654/1984);
- le **fatture non imponibili per servizi internazionali** o connessi agli scambi internazionali ([articolo 9 D.P.R. 633/1972](#), ad **eccezione** delle fatture relative a **servizi internazionali che siano diretti esclusivamente a realizzare l'esportazione di merci** (Risoluzione 290586/78), che sono pertanto esenti da bollo;
- le operazioni **esenti** ([articolo 10 D.P.R. 633/1972](#));
- le operazioni **escluse** ([articolo 15 D.P.R. 633/1972](#));
- le fatture emesse dai **contribuenti in regime dei minimi e forfettario**.

Nella [Scheda di studio](#) pubblicata in *Evolution* sono approfonditi i diversi aspetti della materia



EVOLUTION Euroconference

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

richiedi la prova gratuita per 15 giorni >